

Il percorso della pratica collaborativa: dalla forza del team alla riforma Cartabia

Negli ultimi anni l'approccio negoziale della pratica collaborativa - basato sul lavoro di gruppi di professionisti di elevata competenza, uniti da regole comuni di trasparenza, buona fede e lealtà - è stato valorizzato nelle nuove normative italiane ed europee, principalmente nella materia del diritto di famiglia, dando così l'avvio ad una rielaborazione del concetto di diritto in chiave etica e di tutela sociale dei conflitti.

Nel corso di un recente incontro formativo organizzato dall'IICL, prendendo spunto da alcune riflessioni dell'avv. Daniela Angelini che ringrazio, ci siamo trovate a considerare quanto i principi fondanti della pratica collaborativa - già riversati dai professionisti IICL nella "negoziiazione collaborativa" - siano divenuti elementi essenziali di queste nuove normative ed in particolare della c.d. Riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10.10.2022 n. 149) da poco entrata in vigore, che ha trasformato la normativa in materia di persone, minorenni e famiglie in Italia.

Pensiamo ad esempio alla "**responsabilizzazione**" della parte che con la compilazione del piano genitoriale (Art. 473 bis.12 ultimo comma C.P.C.) che pone a carico dei genitori in prima persona, senza il filtro della delega al difensore, le decisioni che attengono alla propria quotidianità e a quella della prole e che "di fatto" è esattamente quella raccolta di informazioni, che il professionista collaborativo acquisisce con l'aiuto dei genitori, all'inizio del percorso collaborativo volta non soltanto a permettere loro di essere consapevoli del loro ruolo, ma di responsabilizzarli nei confronti della prole.

Pensiamo ad esempio ancora al "**riconoscimento**" del ruolo delle figure di sostegno al minore e alla sua famiglia (dal curatore del minore Art. 473-bis.8 c.p.c. al mediatore familiare, agli ausiliari tecnici del giudice, tutte figure che ricordano quelle dei neutrals nel percorso della pratica collaborativa). Ricordiamo infatti che la caratteristica fondamentale della pratica collaborativa è il suo essere "multidisciplinare", accanto cioè alle parti ed ai difensori, si muovono ove necessarie altre figure professionali, specializzate e formate, scelte da entrambe le parti, che nel proprio ambito di competenza (es. commercialista, esperto dell'infanzia e/o dell'età evolutiva, mediatore familiare, psicologo) coadiuvano le parti e le supportano per il raggiungimento dell'accordo.

Parti, avvocati e terzi, costituiscono una vera e propria "squadra", vincolata dalle stesse regole e standard etici (sottoscrivono la stessa convenzione ed i professionisti così come i consulenti hanno la medesima formazione alla negoziazione collaborativa), i quali remano tutti verso un'unica direzione: il raggiungimento dell'accordo.

A ben vedere, anche la riforma, sembra prendere spunto da questo utile strumento della pratica collaborativa, quando ai sensi dell'art. 473 bis 26 c.p.c. statuisce che: <<il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'art. 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli>>. Certo, nel caso del processo, si tratta di professionisti che divengono "ausiliari" del giudice, ma la previsione che le parti, possano essere d'accordo, sulla scelta di un unico professionista è già un passo notevole, verso il raggiungimento di accordi condivisi, per il superamento della crisi.

Anche il "**richiamo ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza**" cui parti e difensori devono attenersi nella ricostruzione delle condizioni economiche codifica quell'agire a "carte scoperte" richiesto nel tavolo collaborativo, in cui si deve condividere ogni documento necessario a far conoscere la situazione patrimoniale e reddituale della famiglia. Addirittura, la norma all'art. 473 bis 18 c.p.c. giunge a definire l'insieme di tali doveri come di "**leale collaborazione**". E' in questo articolo che il termine "collaborazione", utilizzato dal legislatore, **conferma in modo espresso il "contagio"** effettuato nella nostra cultura giuridica, dalla pratica collaborativa e chiarisce perché il legislatore sin dalla relazione introduttiva si definisca come "**consapevole in quanto è forte anche dell'esperienza maturata nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie e ne utilizza**" la diversa prospettiva di osservazione della crisi per addivenire più facilmente alla risoluzione delle dinamiche conflittuali.

Il Prof. Giuseppe Buffone in un recente articolo ha chiarito l'importanza del principio di "lealtà" ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: *l'avvocato (...) è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità. L'esercizio della giurisdizione non può avere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense". Sono anche queste i principi essenziali del processo minorile: lealtà, collaborazione. Le nuove norme sono uno "spartito" che il giudice - direttore d'orchestra - è tenuto ad eseguire nel modo migliore soprattutto pensando ai suoi ascoltatori principali: i bambini. E come in tutte le esecuzioni meglio realizzate, l'orchestra presuppone un lavoro di squadra, ciascuno nel suo ruolo. Anche perché, dopo tutto, da soli si può andare anche più veloci, ma insieme si va più lontano."*

Ora sta a noi professionisti collaborativi essere consapevoli del nostro ruolo anche "di ambasciatori" delle competenze e delle tecniche acquisite, in modo che altri colleghi siano spinti ad acquisire una formazione specifica per dare un effettivo contributo alla realizzazione di quel "dovere di responsabilità sociale" che siamo chiamati a realizzare.

Roma 25.05.2023

Avv. Laura Nissolino